

La fisioterapia infatti è una “professione sanitaria riabilitativa”, come sancito dall’art. 3 del D.M. 29/03/2001, ed il fisioterapista è definito dal D.M. 14/09/1994 come l’operatore sanitario che svolge interventi di prevenzione, cura e riabilitazione in conseguenza di eventi patologici.

Inoltre il DPCM 29/11/2001 definisce la massoterapia come prestazione di medicina fisico-riabilitativa ambulatoriale, e il DPR n. 120 del 23/03/1988 ingloba fisiokinesiterapia e massoterapia nell’ambito delle prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria.

La legge n. 1/1990, sull’estetica, all’art. 1, 1° comma, descrive l’ambito dell’attività, che comprende tutte le prestazioni e trattamenti da eseguire sulla superficie del corpo umano allo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione o l’attenuazione di eventuali inestetismi presenti.

La normativa regionale dell’Emilia Romagna, ai fini del presente parere è la seguente:

- la L.R. 11/2005 “*Istituzione della figura di operatore professionale naturopata del benessere*” non ha a tutt’oggi avuto alcun seguito in quanto non è mai stato istituito il Comitato Regionale per la naturopatia che aveva il compito di attivare il registro dei naturopati, nonché di valutare la validità delle discipline esistenti e di quelle emergenti da inserire nell’iter formativo di cui doveva definire anche le caratteristiche;
- allo scopo di mettere ordine nel settore delle pratiche e delle tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, la Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 2/2008 “*Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere*” . Tale legge è stata impugnata di fronte alla Corte Costituzionale per violazione della competenza legislativa statale ex art. 117, c.3, *Professioni* (materia attribuita alla competenza concorrente Stato – Regioni)

In questo contesto normativo nazionale e regionale, rimane pertanto cogente la vigente normativa riguardante le professioni, che rende attività riservata ad operatori muniti di specifico titolo professionale l’esercizio del massaggio estetico, sportivo, terapeutico e riabilitativo.

Ai fini di una migliore comprensione della materia, a titolo informativo, si ricorda che la Regione Toscana in data 28/01/2009 ha deliberato la legge regionale n.1 in materia di “*Discipline del benessere e bionaturali*” nella quale rientrano le professioni di:

1. Riflessologia;
2. Naturopatia;
3. Prano-pratica;

4. Shaiatsu;
5. Esercizi di lunga vita Taiji-qi gong.

Per riflessologia si deve intendere *“opera per il benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene, prevalentemente, attraverso pressioni, movimenti articolari con le dita della mano, in particolare del pollice e dei gomiti con una specifica tecnica pressoria ritmica”*.

In conclusione per quanto attiene i centri benessere ed in particolare i centri di riflessologia plantare si evidenzia che la stessa:

- Non rientra nell'attività di estetica;
- Non rientra nelle professioni sanitarie riabilitative come da parere, del 14/05/2009 redatto dal Servizio Sviluppo Risorse Umane in Ambito Sanitario Sociale – Affari Generali Giuridici della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna;
- e non risulta attualmente regolamentata da specifica normativa della Regione Emilia Romagna.

Il Vice Presidente CRA
Carlo Peroni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2009.0094279

del 23/04/2009

Mitt.: COMUNE DI REGGIO EMILIA SERVIZIO SPORTELLO PER L



COMUNE DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO DI SPORTELLO PER LE IMPRESE
COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE

Prot. n° 3315 /09

Reggio Emilia, 16 aprile 2009

Regione Emilia Romagna
Assessorato Attività Produttive
C.A. Dott.ssa Marulli

Assessorato Sanità

Oggetto : Attività di massaggio – richiesta di parere.

Premesso che pervengono sempre più frequentemente a questo Ufficio richieste d'informazioni in merito alla possibilità di apertura di centri di benessere finalizzati alla pratica dei massaggi e in particolare alla creazione di centri di riflessologia plantare, è emersa l'esigenza di collocare giuridicamente tali esercizi, anche al fine di valutare al riguardo quali requisiti devono possedere tali centri sia in termini di professionalità da parte di chi opera direttamente sulle persone, che riguardo ai locali ospiti, nonché ovviamente in merito alle eventuali autorizzazioni amministrative o DIA da richiedersi nelle fattispecie.

Le attività di cui sopra stanno infatti procurando alcuni problemi in termini di controllo. Trattasi di tipologie che non rientrano pienamente nell'attività di estetista così come non rientrano appieno nemmeno nell'attività di fisioterapia.

A tal fine si è presa visione della Legge Regionale 21/02/2005, n° 11 "Istituzione della figura di operatore professionale naturopata del benessere" per trovare una plausibile soluzione alla questione sopraesposta. In particolare si chiede se tale norma sia effettivamente cogente. Assume in merito rilevanza conoscere se il corso di formazione e il relativo titolo o qualifica professionale siano effettivamente operativi. In tal senso, qualora tale norma fosse stata portata ed esecuzione, si chiede se la figura del massaggiatore non estetista e non fisioterapista ma finalizzata al semplice benessere della persona così come la pratica della riflessologia plantare potrebbero trovare in tale norma una adeguata soluzione. In caso contrario si chiede se possa essere esercitata liberamente senza il possesso di alcun titolo professionale, fermo restando la necessaria idoneità dei requisiti strutturali dei locali.

In attesa di un tempestiva risposta si porgono

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
D.ssa Mara Caruti



ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5
DP		Classif.	308	30	29	30	

ANNO	NUMERO	SUB.
Fasc.	09	1

*Servizio Sviluppo delle Risorse Umane in
Ambito Sanitario e Sociale.
Affari Generali e Giuridici della Direzione
Generale Sanità e Politiche Sociali*

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Lorenzo Broccoli

TIPO ANNO NUMERO
Reg. PG | 2009 | 11085-1
del 14-5-2009

SB

Al Comune di Reggio Emilia
Servizio di Sportello per le Imprese
Commercio e Tutela Ambientale
Via Secchi, 9
42100 Reggio Emilia

Alla c.a.

Dott.ssa **Mara Garuti**

e, p.c.

Assessorato regionale alle Attività
Produttive,
Sviluppo Economico, Piano telematico
Servizio Politiche Industriali
SEDE

Oggetto: Attività di massaggio - richiesta di parere. Rif. Vs. nr. 3315 del 16 aprile 2009.

In relazione alla vostra richiesta di parere in merito alla possibilità di apertura di centri benessere finalizzati alla pratica di massaggi, ed in particolare alla creazione di centri di riflessologia plantare, si forniscono di seguito alcuni elementi di valutazione:

- la l.r. 11/2005 "Istituzione della figura di operatore professionale naturopata del benessere" non ha a tutt'oggi avuto alcun seguito, in quanto non è mai stato istituito il Comitato regionale per la naturopatia che aveva il compito di istituire il registro dei naturopati, nonché di valutare la validità delle discipline esistenti e di quelle emergenti da inserire nell'iter formativo di cui doveva definire anche le caratteristiche
- allo scopo di mettere ordine nel settore delle pratiche e delle tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, la Regione Emilia-Romagna ha successivamente emanato la l.r. 2/2008 "Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere"

40127 Bologna-Viale Aldo Moro 21
Tel 051/5277236/5 - Fax 051/5277052
e-mail: segrps@regione.emilia-romagna.it

ANNO NUMERO INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 ANNO NUMERO SUB
a uso interno DP Classif. Fasc.

173181/30/2009

- tale legge regionale è stata impugnata di fronte alla Corte Costituzionale per violazione della competenza legislativa statale ex art. 117, c. 3, *Professioni* (materia attribuita alla competenza concorrente Stato-Regioni)
- in questo contesto normativo nazionale e regionale, rimane pertanto cogente la vigente normativa riguardante le professioni, che rende attività riservata ad operatori muniti di specifico titolo professionale l'esercizio del massaggio estetico, sportivo, terapeutico e riabilitativo
- nel caso in cui l'attività di che trattasi debba essere espletata da un soggetto in possesso di un titolo conseguito in uno Stato estero, il corrispondente esercizio professionale in Italia è in ogni caso subordinato all'eventuale riconoscimento del medesimo titolo da parte della competente autorità.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Cordiali saluti.

Lorenzo Broccoli

